

STATUTO

**SAN VINCENZO DE PAOLI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELFI PZ PIAZZA IV NOVEMBRE

Numero REA: PZ - 115305

Codice fiscale: 01518730765

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-08-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 23.524 della raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune	
	di Melfi (PZ), all'indirizzo risultante dall'apposita iscri-	
	zione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi del-	
	l'art.111 ter delle d.a. del c.c., la Società Cooperativa de-	
	nominata "SAN VINCENZO DE PAOLI Società cooperativa sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Re-	
	gionale di Basilicata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	1	

	ziale delle persone attraverso lo svolgimento di attività	
	d'impresa indicate nel successivo art.4 finalizzate all'inse-	
	rimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate ai sensi degli art.1 lett.b) e art.4 della legge	
	381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad es-	
	si agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità,la solidarietà, la demo-	
	craticità,l'impegno,l'equilibrio delle responsabilità rispet-	
	to ai ruoli,lo spirito comunitario,il legame con il territo-	
	rio,un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa,per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità,deve cooperare attivamente,con altri enti cooperati-	
	vi,altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore,su scala locale,nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comu-	
	nità,dei volontari,dei fruitori dei servizi ed enti con fina-	
	lità di solidarietà sociale,attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,ope-	
	rando nel territorio comunitario, nazionale e regionale, pro-	
	2	

	vinciale e comunale,mediante il coinvolgimento delle risorse	
	della comunità,e in special modo volontari,fruitori dei ser-	
	vizi ed enti con finalità di solidarietà sociale,attuando in	
	questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro,in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma,consentita dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce ai raggiungimento dello scopo so-	
	ciale. La Cooperativa,al fine di garantire il corretto perse-	
	guimento dell'oggetto sociale,si adegua agli orientamenti del	
	Codice della Qualità Cooperativa,dei Comportamenti Imprendi-	
	toriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Conf-	
	cooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali,allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	3	

	dei consorzi territoriali; essa potrà partecipare alla costi-	
	tuzione di società di persone, di società di capitali e di	
	qualsiasi altro ente collettivo, ovvero rendersi cessionaria	
	di quote di società di persone, di società di capitali e di	
	qualsiasi altro ente collettivo; potrà, infine, stipulare an-	
	che contratti di associazione in partecipazione con qualsiasi	
	imprenditore che svolga una o più delle attività costituenti	
	l' oggetto sociale .	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità, alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale delle persone, attraverso attività produttive e di	
	servizio, nelle quali realizzare l' integrazione lavorativa	
	di persone socialmente svantaggiate.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti	
	attività suddivise per le aree così specificate.	
	<u>Area ecologia e ambiente</u>	
	- Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di	
	liquami o liquidi di spurgo, servizi ambientali, spazzamento	
	normale e meccanico di strade pubbliche e private.	
	- Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie	
	prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la de-	
	finizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione	
	della popolazione alla raccolta differenziata porta a porta,	
	4	

	la raccolta degli ingombranti, la raccolta di rifiuti abbandona-	
	nati, la gestione integrata dei rifiuti solidi, la gestione di	
	isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compo-	
	staggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'uti-	
	lizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui).	
	- Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in pro-	
	prio e per conto terzi di impianti per lo smaltimento e recu-	
	pero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metal-	
	li, plastiche, organico, tessile, legno vetro, con il tratta-	
	mento anche parziale di selezione riduzione volumetrica, ri-	
	parazione, trasformazione, restauro di materiali recuperati,	
	raccolta indumenti usati.	
	- progetto e gestione di un mercatino dell'usato da realizza-	
	re in luoghi appositamente individuati e d attrezzati per la	
	vendita e l'acquisto di materiali destinabili al riuso, al	
	reimpiego, al riciclaggio dei beni trattati.	
	- Progetto e gestione di negozi dove è possibile che si scam-	
	bino i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (car-	
	ta, bottiglie di vetro, contenitori di plastica, alluminio)	
	con beni di consumo di prima necessità, la conversione dei	
	rifiuti o scambio viene fissata con una raccolta punti e o in	
	valore monetario da stabilire.	
	- Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di	
	forestazioni e riforestazioni, di laghi artificiali.	
	- Depurazione e trattamento delle acque.	
	5	

	- Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e	
	non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari	
	idonei.	
	- Servizi di disinfezione,disinfestazione,sopralluogo e sgom-	
	bero per pulizia appartamenti, cantine,soffitte,garages.	
	- Servizio di gestione di organizzazione e raccolta e smal-	
	timento di residui di potature di piante e arbusti in genere,	
	sarmenti fresche di olivo, materiale legnoso provenienti da	
	lavorazione boschive e di tutto il materiale di risulta pro-	
	dotto dall'attività dell'agricoltura in genere,	
	- Produzione, commercializzazione di prodotti e manufatti	
	per l'edilizia sostenibile e bio-edilizia, le energie rinno-	
	vabili, in conto proprio o attraverso l'apertura di punti	
	vendita affiliati e non.	
	<u>Area verde e florovivaismo:</u>	
	-Conduzione di aziende agricole,coltivazioni ortofrutticole e	
	florovivaistiche,svolgimento di ogni attività connessa alla	
	coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercia-	
	lizzare, così come sono e o previa conservazione, trasforma-	
	zione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo	
	di attività.	
	-Organizzazione di corsi e seminari per la formazione profes-	
	sionale di giardiniere e potatore di alberi da frutto e di	
	arredo.	
	- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori,	
	6	

	sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali,	
	libri ed opuscoli in materia di giardinaggio, progettazione e	
	realizzazione di serre florovivaistiche per la produzione e	
	vendita di fiori, piante e floricoltura.	
	- Agricoltura biologica e biodinamica, orto biologico,	
	vendita di frutta e verdura, con raccolta autonoma, promuo-	
	vendo attività di trasformazione e confezionamento.	
	- Progettazione e gestione di fattoria didattica e fatto-	
	ria sociale, corsi e seminari sull'alimentazione naturale,	
	agricoltura sinergica e permacultura.	
	- Attività di progettazione di manutenzione di ripristino pu-	
	lizia e conservazione di parchi, giardini, di aree verdi pub-	
	bliche e private di piccole e grandi dimensioni, aiuole, giar-	
	dini, viali alberati, parchi, piante di varie specie e delle	
	stagioni alla tutela dell'equilibrio biologico delle piante	
	conciliando tale priorità con le esigenze di ordine e pulizia	
	attraverso operazioni di falciatura, decespugliamen-	
	to, tosatura, potatura, diserbo di impianti sportivi e dei tap-	
	peti a verde sportivo, preparazione e manutenzione dei terreni	
	e campi sportivi in erba di proprietà dei comuni e di privati	
	e dei parchi e giardini, anche attrezzati a scopo didattico,	
	musicale, ricreativo, avventura, aree pic nic, boschi pubbli-	
	ci e privati.	
	- Taglio verde bordi strade comunali ed extracomunali ma-	
	nutenzione arredo urbano, panchine, fontane ringhiere e og-	
	7	

	getti di decoro urbano.	
	- Produzione di funghi e tartufi in serre e non.	
	- Progettazione e gestione di agri-asili e agri-scuole co-	
	me attività didattica e formativa per la conoscenza dell'a-	
	gricoltura.	
	- Colture dedicate di piante a rapido accrescimento e per la	
	produzione di cippato.	
	<u>Area manifatturiera e artigianato</u>	
	-Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in	
	genere.	
	- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.	
	- Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.	
	- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.	
	- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri	
	prodotti.	
	- Produzione di artigianato locale e non e vendita di pro-	
	dotti artigianali in botteghe o attraverso l'e-commerce, a-	
	pertura di punti vendita di botteghe artigianali, participa-	
	zione con prodotti artigianali a fiere e mostre, esposizione	
	dei prodotti. Laboratori dove si svolgono le attività lavo-	
	rative per la produzione di prodotti di artigianato artisti-	
	co, laboratori di assemblaggio, lavori di confezionamento	
	(bomboniere per varie ricorrenze),che vengono abbinati anche	
	alle bomboniere del commercio equo e solidale e artigiana-	
	le,con la possibilità di personalizzare l'articolo, vendita	
	8	

	di oggettistica.	
	-Laboratori di ricamo,sartoria artigianale e/o a macchina,	
	produzione di gadgets,di accessori in stoffa,fazzoletti e	
	sacchetti in stoffa,lavorazione di stoffe per la produzione	
	di tendaggi,tovaglie,cuscini,abiti tradizionali e religiosi,	
	vestiti,borse,scarpe,utilizzando anche tessuto bio e ipoal-	
	lergico.	
	- All'interno delle botteghe e dei laboratori di produzio-	
	ne possono essere realizzati tirocini e borse lavoro di per-	
	sone svantaggiate con l'obiettivo di ridurre il loro disa-	
	gio sociale.	
	- Assistenza e riparazioni elettrodomestici,	
	- Lavorazione della creta, laboratori di pittura, lavora-	
	zione artigianale della carta, decupage,	
	- Realizzazione di confezioni e scatole con materiali a	
	basso impatto ambientale,	
	-Lavorazione del legno, restauro, vetreria artistica, corni-	
	ceria,	
	- Lavorazione e ripristino di scarpe, borse in pelle, cin-	
	ture, attività di calzolaio.	
	Area pulizia civile e industriale e manutenzione edilizia	
	- Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, deratiz-	
	zazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da e-	
	seguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti pri-	
	vati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.	
	9	

	- Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi	
	prodotto e materiale per la pulizia.	
	- Lavorazione conto terzi, montaggio, assemblaggio, confezio-	
	namento di articoli vari, deposito e spedizione merci.	
	- Servizio di pulizia civile ed industriale, bagni pubbli-	
	ci, raspetto camere, pubblico e privato, in attività turi-	
	stico-alberghiere.	
	- Gestione dei servizi cimiteriali, pulizia, riordino, manu-	
	tenzione, pulizia bagni, vendita di fiori ed arredi,	
	- Pulizie, palestre pubbliche e private, scuole, negozi,	
	centri commerciali, ristoranti, bar, uffici professionali	
	privati e pubblici, canali, attività accessorie,	
	- Servizi di ristrutturazione e manutenzione edile di in-	
	terni ed esterni di fabbricati e singole unità immobiliari	
	di edifici pubblici e religiosi, per il miglioramento delle	
	infrastrutture degli enti istituzionali pubblici e privati	
	con attività di pitturazione, idraulica, falegnameria, impian-	
	ti elettrici, pavimentazione, sperimentando e promuovendo	
	nel settore edile materiali e tecniche tradizionali e inno-	
	vative come quelle bio-compatibili e sostenibili per ridurre	
	il fabbisogno energetico, manutenzione marciapiedi ed inter-	
	venti di piccola manutenzione ordinaria di impianti vari e	
	degli immobili di proprietà comunale privata e di enti reli-	
	giosi,	
	- Manutenzione piste ciclo-pedonali urbane e montane,	
	10	

	Area lavanderia:	
	- Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleg-	
	gio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di	
	biancheria e prodotti tessili in genere,	
	- Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria, in	
	conto proprio o in affiliazione,	
	- Lavanderia industriale e domestica, servizio di lavande-	
	ria presso e per conto terzi, consegne a domicilio.	
	<u>Area ristorazione:</u>	
	- Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici o-	
	spedali, istituti penitenziari, e privati (catering, ecc.).	
	- Costruzione gestione e impianto di ristoranti mense	
	spacci aziendali, self - services, tavole calde e pubblici e-	
	sercizi di vendita di generi alimentari.	
	- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di be-	
	vande anche alcoliche e di altri materiali prodotti ed at-	
	trezzature connessi all'esercizio delle attività predette e	
	ciò sia in proprio che per conto terzi.	
	- Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande	
	e pasti, anche preconfezionati.	
	- Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ri-	
	storazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento	
	presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittima-	
	zione alle predette prestazioni e ciò sia in proprio che per	
	conto terzi o con la partecipazione di terzi.	
	11	

	-Gestione mense scolastiche,punto di ristoro,gestione bar;	
	-Gestione macchinette di distribuzione alimenti e bevan-	
	de,caffè e cioccolata,acqua e spuntini,in scuole, ospeda-	
	li,enti pubblici e privati,caserme posti di polizia, vendita	
	ambulante di gelati,panini,patatine,anche di prodotti del	
	commercio equo e solidale,	
	-Gestione refezione anziani presso centri per anziani,case di	
	riposo,	
	-Preparazione pasti in apposito centro di cottura ed erogazione per alunni delle scuole primarie e secondarie,	
	-Promozione di laboratori di pasticceria, di cucina, di som-	
	melier,	
	-Vendita di prodotti alimentari bevande e alimenti tipici,	
	- Servizi ausiliari in cucina, nei bar ed in strutture turistiche-ricettive, di servizi alla persona, asili, case affido, case famiglie,	
	<u>Servizi conto terzi:</u>	
	-Gestione impianti sportivi, parchi avventura, aree picnic, parchi, servizi turistici, sia privati che pubblici,	
	- Gestione del portierato, centralino, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate,	
	- La installazione e la gestione di sistemi e servizi di teleallarme e radio allarme, di antifurto e antisabotaggio, telecontrollo e controllo satellitare, la verifica degli	
	12	

	impianti e delle tecnologie di sicurezza, per la prevenzione	
	incendi e per la sicurezza privata ed aziendale;	
	- Gestione di pubblici esercizi,	
	- Gestione di servizi condominiali,	
	- Servizio di trasporto e di facchinaggio, montaggio e	
	smontaggio di mobili ed arredi,	
	- Trasporto scolastico, accompagnamento scuola bus,	
	-Servizio di noleggio con autista, di hostess, di segreteria;	
	- gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati,	
	- gestione dei servizi di assistenza e accoglienza presso	
	porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di bus, ospedali,	
	strutture pubbliche e private,	
	- Fornitura con mezzi attrezzati di servizi di trasporto e	
	accompagnamento a favore di soggetti che, in ragione di dif-	
	ficoltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente	
	o temporanea non possono usufruire dei mezzi di trasporto	
	pubblico, ogni singolo servizio consiste nell'effettuare il	
	trasporto di tali persone sul posto di lavoro, presso centri	
	educativi e riabilitativi, a visite mediche, a scuola e altri	
	luoghi per il tempo libero e trasporto di persone non abili,	
	- Promozione di laboratori di animazione teatrale, musica-	
	le, ambientale, grafico/pittorico, audiovideo, falegnameria,	
	attività escursionistiche e soggiorno estivo, di ricerca del-	
	le tradizioni storico culturale, la prestazione e gestione di	
	servizi logistici e tecnici di supporto delle imprese indu-	
	13	

	striali ed artigiane di produzioni cinematografiche, ivi com-	
	presa la organizzazione delle figurazioni per scene di massa,	
	-prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mo-	
	stre, spettacoli, manifestazioni e di eventi di qualunque	
	sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'e-	
	missione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pra-	
	tiche amministrative connesse agli spettacoli di intratteni-	
	mento,	
	- Gestione sia temporanei che permanenti di beni artisti-	
	ci, monumentali, culturali, musei, pinacoteche, mostre sale	
	cinema, teatri,	
	- Progetti interculturali integrati di accoglienza per im-	
	migrati e di sostegno per i poveri, sportello stranieri, per-	
	corsi di mediazione culturale, formazione e per mediatori	
	culturali, attività di animazione interculturale e di sensi-	
	bilizzazione sulle tematiche della mondialità, collaboratrici	
	e collaboratori familiari, immobili e abitazioni in gestio-	
	ne per conto terzi per stranieri,	
	- Attivare percorsi emancipativi per stranieri e in ge-	
	nere di utenti comprendenti percorsi di accompagnamento nella	
	ricerca del lavoro e dell'abitazione e nella soluzione di e-	
	ventuali problemi sanitari, legali, amministrativi in colla-	
	borazione con le agenzie istituzionali e private,	
	- Gestione di canili comunali e privati, addestramento ca-	
	ni, parcheggio e lavaggio per animali, allevamento ed adde-	
	14	

	stramento cani,	
	- Organizzazione di matrimoni,cerimonie, eventi aziendali,	
	convegni, fiere, mercatini,l'assistenza al pubblico di campa-	
	gne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in	
	campo pubblicitario ivi compresi la gestione di spazi pubbli-	
	citari, la realizzazione e la partecipazione ad iniziative	
	promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale	
	ed estero. Il tutto in forma diretta e/o in appalto o conven-	
	zione con enti pubblici o privati in genere,	
	- Organizzazione e vendita di prodotti del commercio equo	
	e solidale,	
	- Sviluppo e promozione della finanza sostenibile, micro-	
	credito d'impresa, mutualità, assicurazioni,	
	- Gestione di servizi di assistenza legale,	
	<u>Formazione e progettazione</u>	
	- La formazione si rivolge in particolare ai soggetti del	
	terzo settore, alle imprese sociali, al mondo dell'associa-	
	zionismo e del volontariato; promuove e partecipa alla ge-	
	stione di attività formative e orientative rivolte ai sogget-	
	ti in condizioni di svantaggio, a operatori del sociale, ai	
	giovani a rischio di abbandono scolastico, con l'obiettivo di	
	aiutare le persone a conoscere le proprie risorse e a valo-	
	rizzare le proprie capacità,	
	- Le attività di ricerca, analisi, studio, monitoraggio	
	delle fonti informative, valutazione dei processi e dei pro-	
	15	

	getti, progettazione integrata di attività formative ed o-	
	rientative, in particolare nell'ambito della riforma scola-	
	stica e degli interventi a supporto dell'assolvimento	
	dell'obbligo scolastico e formativo.	
	- Una serie di azioni di supporto all'inserimento nel mer-	
	cato del lavoro di persone che vivono in situazione di disa-	
	gio sociale,	
	- Progettazione, coordinamento, amministrazione e rendi-	
	contazione di attività di formazione e orientamento finanzia-	
	to da fondi pubblici,	
	- Supporto alla gestione dei partenariati territoriali e	
	di azioni integrate e mirate alla formazione all'aggiornamen-	
	to, alla riqualificazione e al reinserimento lavorativo di	
	soggetti deboli,	
	- Supporto alla programmazione e alla gestione di servizi	
	strutturati di orientamento e di informazione, svolti anche	
	in collaborazione con enti pubblici e pubbliche amministra-	
	zioni,	
	- Consulenza mirata e affiancamento nei processi di inno-	
	vazione, di riorganizzazione, di programmazione dei piani	
	formativi aziendali, all'interno delle imprese sociali,	
	- Consulenza informativa e progettazione per l'accesso al-	
	la finanza agevolata, microcredito d'impresa per persone de-	
	boli, microcredito assistenziale,	
	- Attività di aggiornamento e formazione per formatori,	
	16	

	- Promozione della ricerca e, progettazione sociale in ri-	
	sposta a bandi europei,nazionali, regionali e locali con l'o-	
	biiettivo di sviluppare ed incrementare le attività della coo-	
	perativa in collaborazioni con esperti esterni, con enti di	
	formazione e con altri organismi del terzo settore cooperati-	
	vo e associazioni,attività di consulenza e progettazione di	
	attività formativa,di formazione professionale secondo la	
	legislazione vigente,promozione di percorsi d'integrazione	
	sociale sempre meglio strutturati, di soggetti deboli in at-	
	tività produttive innovative.	
	- Promuovere e progettare la città dei mestieri e delle	
	arti artigianali, in particolar modo partendo da soggetti	
	svantaggiati,	
	- Promuovere e realizzare attività di ricerca e progetta-	
	zione finalizzata alla sperimentazione di modelli e strumenti	
	che possono agevolare l'occupabilità di fasce deboli e la	
	promozione e la diffusione della cultura dell'integrazione	
	socio-lavorativa,	
	- Progettazione e sviluppo della micro-impresa a partire	
	dagli svantaggiati in coordinamento e collaborazione con il	
	progetto policoro della Chiesa Italiana,	
	- Attività di orientamento e supporto scolastico e univer-	
	sitario e professionale, iniziative di educazione ambientale,	
	percorsi formativi ed informativi in ambito dell'innovazione	
	e della conoscenza in agricoltura, edilizia, artigianale, ma-	
	17	

	nifatturiera in collaborazione con agenzie pubbliche e del	
	privato sociale,	
	<u>Tipografia casa editrice</u>	
	- Stampa di libri, riviste, giornali non quotidiana-	
	ni, cartoline illustrate, stampati commerciali, documenti fisca-	
	li, manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, depliant, cataloghi, etichett	
	e, calendari, opuscoli, collaborazioni con case editrici enti	
	locali, organismi di finanza etica, logistica e produzio-	
	ne, copisteria e documentazione, confezionamenti, assemblag-	
	gi, imballaggi, battitura testi, stampe, rilegature, fotocopiatu-	
	re, lucidi eliocopie, mailing completo, servizio fax, manifesti	
	giornali aziendali, manuali biglietti da visita.	
	- Laboratorio legatoria e cartotecnica servizi editoriali	
	e grafici, elaborazione buste paghe, gestione di archivi a-	
	ziendali.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	18	

	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all' ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti	
	di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito Regolamento approvato dall' Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	19	

	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art.4	
	della Legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la lo-	
	ro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, mettendo a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavo-	
	ro disponibile.	
	I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruisco-	
	20	

	no direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui dirit-	
	21	

	ti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al mo-	
	mento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore	
	a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione dei	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in As-	
	semblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	
	sono essere eletti nell'Organo amministrativo della Coopera-	
	tiva e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.18 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	22	

	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	
	operatori dall'art.19 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere	
	ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	23	

	che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed	
	il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso forma-	
	tivo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59,	
	attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a numero 4.	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	24	

	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità pre-	
	viste dal successivo articolo 25. In caso di mancato gradi-	
	mento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne al-	
	tro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	operatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci cooperatori;	
	25	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori	
	ivi compresi i destinatari delle quote di sovvenzione che	
	siano anche soci cooperatori, sono attribuiti in misura di un	
	voto qualunque sia la quota.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	26	

	rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art.12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome,cognome,residenza,data e luogo di	
	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
	motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta,della condi-	
	zione professionale,delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore,né superiore,al li-	
	mite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt.43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di società,associazioni od enti,oltre a quanto	
	27	

	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la rela-	
	tiva deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-	
	listico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta gior-	
	ni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di am-	
	missione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decaden-	
	za di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibe-	
	ra sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	28	

	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	29	

	zione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, gli amministratori devono darne immediata comuni-	
	cazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con	
	le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti. Il re-	
	cesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal-	
	30	

	l'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 30 giorni, si non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato	
	ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio	
	volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	31	

	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo e-	
	spresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.43 e se-	
	guenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa	
	operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art.17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio	
	arbitrale, regolato dagli artt.42 e seguenti del presente sta-	
	tuto.	
	32	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 18 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art.23, comma 4, lettera c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	33	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e	
	3° comma del codice civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	34	

	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a Euro 100,00 per un	
	numero minimo di una quota;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	35	

	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art. 12 con par-	
	ticolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	36	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla	
	redazione della documentazione informativa ai sensi della	
	normativa vigente e alla stesura della relazione sull'anda-	
	mento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a van-	
	taggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	37	

	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusiva-	
	mente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative	
	a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti	
	finanziari dei soci non cooperatori;	
	e) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	38	

	stribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto	
	importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento	
	gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento da appro-	
	varsai ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a	
	cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori,	
	dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra lo-	
	ro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica/professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La qualità dei servizi.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	39	

	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ri-	
	cevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	f) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convoca-	
	zione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ov-	
	vero raccomandata a mano, affissione presso la sede sociale o	
	operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento,	
	o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la mag-	
	40	

	gioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se no-	
	minati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui ai	
	precedente art. 8, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
	to al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all' art. 26.	
	41	

	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammes-	
	sa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di	
	legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea	
	può essere convocata nel Comune in cui ha sede la società,	
	ovvero in qualsiasi altro luogo nel territorio italiano o al-	
	l'estero nel territorio degli stati appartenenti all'Unione	
	Europea. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straor-	
	dinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni	
	dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365	
	cod. civ.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	42	

	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di	
	voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni per-	
	tinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Cia-	
	scun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo vo-	
	to, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, se-	
	43	

	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un so-	
	cio.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente dell'organo	
	amministrativo o dall'amministratore unico, ed in assenza an-	
	che di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assem-	
	blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta	
	il numero.	
	44	

	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all' ulti-	
	mo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	45	

	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglie-	
	ri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione.	
	In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	46	

	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	47	

	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico e il presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente, previa apposita deli-	
	bera, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei,	
	48	

	con l'osservanza delle norme legislative vigenti ai riguardo.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	49	

	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	15.000,00 (Euro quindicimila e centesimi zero). Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	50	

	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	51	

	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Cause di scioglimento)	
	La Cooperativa si scioglie:	
	- per il decorso del termine;	
	- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea,	
	all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune	
	modifiche statutarie;	
	- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata i-	
	nattività dell'Assemblea;	
	- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 e 2482 ter;	
	- per deliberazione dell'Assemblea;	
	- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto.	
	Art. 43 (Liquidatori)	
	52	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'appro-	
	vazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le as-	
	semblee straordinarie.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	53	

	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare è fatto divieto di distribuire utili tra i so-	
	ci cooperatori e ai sensi dell'articolo 2514 del codice civi-	
	le la cooperativa:	
	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codi-	
	ce Civile contenente "Disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in	
	quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità	
	Limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	54	

56 di 56